



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0266/2012

2.8.2012

RELAZIONE

sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (2012/2033(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: H el ene Flautre

Relatore per parere (*): Sarah Ludford, commissione per gli affari esteri

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	22
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	31

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo

(2012/2033(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 18 e 19,
- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
- visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli, e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006,
- visto l'articolo 5 del trattato Nord-Atlantico del 1949,
- visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹;
- visti il programma di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"² e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 intitolata "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171),
- visti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte,
- vista la dichiarazione di Bruxelles del 1° ottobre 2010, adottata alla 6ª conferenza delle commissioni parlamentari di controllo dei servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea,
- visto lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, realizzato da Martin Scheinin, relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, da Manfred Nowak, relatore speciale sulla

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag.1.

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, rappresentato dal suo vicepresidente Shaheen Sardar Ali, e dal gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, rappresentato dal suo presidente Jeremy Sarkin¹,

- vista la relazione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, elaborata dal relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e incentrata sulle commissioni d'inchiesta in risposta a sistemi o prassi di tortura o di altre forme di maltrattamenti²,
- vista la relazione di Martin Scheinin, relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, dal titolo "Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on their oversight" (Raccolta di buone pratiche relative ai quadri e alle misure giuridiche e istituzionali che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta al terrorismo e relative al loro controllo)³,
- visti i contributi del Consiglio d'Europa, in particolare l'operato dell'ex commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), come pure le risoluzioni in materia dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare quelle intitolate "Presunte detenzioni segrete e trasporti transfrontalieri illegali di prigionieri tra Stati membri del Consiglio d'Europa"⁴ e "Detenzioni segrete e trasferimenti illegali di prigionieri che coinvolgono Stati membri del Consiglio d'Europa: seconda relazione"⁵, e la relazione della commissione dell'Assemblea parlamentare per gli affari giuridici e i diritti umani dal titolo "Abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale: ostacoli al controllo parlamentare e giudiziario delle violazioni dei diritti umani"⁶,
- viste le cause presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo al-Nashiri/Polonia e Abu Zubaydah/Lituania, Abu Zubaydah/Polonia e el-Masri/ex Repubblica iugoslava di Macedonia – giudicate dalla Grande Camera il 16 maggio 2012,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma"⁷,
- viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007⁸ e del 19 febbraio 2009⁹ sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri,

¹ A/HRC/13/42 del 19.2.2010.

² A/HRC/19/61 del 18.1.2012.

³ A/HRC/14/46 del 17.5.2010.

⁴ Risoluzione 1507 (2006).

⁵ Risoluzione 1562 (2007).

⁶ Doc. 12714 del 16.9.2011.

⁷ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

⁸ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

⁹ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 51.

- viste le sue risoluzioni relative a Guantánamo, in particolare quelle del 9 giugno 2011 su Guantánamo: decisione imminente di pena capitale¹, del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo², e del 13 giugno 2006 sulla situazione dei detenuti a Guantánamo³, nonché la sua raccomandazione del 10 marzo 2004 destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantánamo a un equo processo⁴,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona⁵,
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future⁶,
- visto il discorso pronunciato da Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione europea, il 17 settembre 2008 a Strasburgo⁷,
- viste le dichiarazioni rese dalla Commissione sulla necessità di svolgere indagini negli Stati membri interessati sul loro presunto coinvolgimento nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA e visti i documenti, di cui il relatore ha ricevuto comunicazione dalla Commissione, tra cui quattro lettere inviate alla Polonia, quattro inviate alla Romania e due inviate alla Lituania tra il 2007 e il 2010,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 15 ottobre 2003, in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea – Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM(2003)0606),
- vista la lettera del 29 novembre 2005 della presidenza dell'Unione europea al Segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice nella quale si richiedeva qualsiasi chiarimento che gli Stati Uniti potessero fornire su tali relazioni [presunta detenzione o trasporto di sospetti terroristi in alcuni Stati membri dell'UE o attraverso di essi], nella speranza di alleviare le preoccupazioni dei parlamenti e del pubblico,
- vista la 2748^a/2749^a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", del 15 settembre 2006, nella quale si è discusso l'argomento "Lotta al terrorismo – Strutture segrete di detenzione",
- vista la dichiarazione dell'UE del 7 marzo 2011 in occasione della 16^a sessione del Consiglio per i diritti umani concernente il precitato studio comune delle Nazioni Unite sulla detenzione segreta,
- visto l'articolo "Counter-terrorism and human rights" (Lotta al terrorismo e diritti umani)

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0271.

² GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 91.

³ GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

⁴ GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 521.

⁵ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2011)0577.

⁷ SPEECH/08/716, 'Une politique visant à assurer l'effectivité des droits fondamentaux sur le terrain'.

di Villy Sovndal, Gilles de Kerchove e Ben Emmerson, pubblicato nell'edizione del 19 marzo 2012 del settimanale *European Voice*,

- vista la risposta del Segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice del 5 dicembre 2005 alla lettera della presidenza dell'Unione europea del 29 novembre 2005, la quale asserisce che la consegna costituisce uno strumento cruciale per la lotta al terrorismo e che gli Stati Uniti o l'amministrazione in carica non sono gli unici a farvi ricorso, negando il presunto coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nelle torture e sottolineando che l'obiettivo della consegna non è sottoporre la persona consegnata a torture, e viste le dichiarazioni con le quali Condoleezza Rice ha confermato che gli Stati Uniti rispettano la sovranità dei loro partner¹,
- vista la dichiarazione con cui l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha riconosciuto, nel suo discorso del 6 settembre 2006 dalla *East Room* della Casa bianca, l'esistenza di un programma di consegna e detenzione segreta, che comprendeva operazioni oltremare, sotto la guida della CIA,
- viste le memorie di George W. Bush, pubblicate il 9 novembre 2010,
- vista la versione non riservata, pubblicata ad agosto 2009, della relazione del 2004 di John Helgerson, ispettore generale della CIA, sulle procedure di interrogatorio della CIA durante l'amministrazione Bush,
- vista la relazione del Comitato internazionale della Croce rossa del 2007 sul trattamento di 14 detenuti importanti sotto la custodia della CIA, pubblicamente accessibile dal 2009,
- viste le varie iniziative a livello nazionale per dar conto del coinvolgimento degli Stati membri nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA, comprese le inchieste attualmente in corso in Danimarca e le inchieste passate in Svezia, le indagini penali in corso in Polonia e nel Regno Unito, i procedimenti penali conclusi in Italia, Germania, Lituania, Portogallo e Spagna, l'inchiesta parlamentare del gruppo trasversale nel Regno Unito e le inchieste parlamentari concluse in Germania, Lituania, Polonia e Romania,
- vista l'inchiesta giudiziaria portoghese, conclusa improvvisamente nel 2009, dopo due anni di indagini,
- viste le conclusioni delle indagini nazionali già condotte in alcuni Stati membri,
- viste le numerose informazioni pubblicate dai media e visti i casi di giornalismo investigativo, in particolare, tra gli altri, i reportage realizzati da ABC News nel 2005² e 2009³, e dal Washington Post nel 2005⁴, senza i quali i casi di consegna e detenzione

¹ "Remarks en route to Germany", Press Q&A with Condoleezza Rice, Berlin, 5 December 2005, and "Press Availability at the Meeting of the North Atlantic Council", Brussels, 8 December 2005.

² "Sources Tell ABC News Top Al Qaeda Figures Held in Secret CIA Prisons", ABC News, 5.12.2005.

³ "Lithuania Hosted Secret CIA Prison To Get Our Ear", ABC News, 20.8.2009.

⁴ "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons", 2.11.2005 e "Europeans Probe Secret CIA Flights", Washington Post, 17.11.2005.

sarebbero rimasti realmente segreti,

- viste le ricerche e le indagini realizzate e i rapporti pubblicati da ricercatori indipendenti, organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative nazionali e internazionali dal 2005, in particolare Human Rights Watch¹, Amnesty International e Reprieve,
 - viste le audizioni organizzate dalla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) il 27 marzo 2012 e dalla sua sottocommissione per i diritti umani il 12 aprile 2012, nonché la visita della delegazione della commissione LIBE in Lituania dal 25 al 27 aprile 2012, la visita del relatore in Polonia del 16 maggio 2012 e visti tutti i contributi scritti e orali ricevuti dal relatore,
 - viste la richiesta congiunta di accesso ai dati di volo presentata al direttore di Eurocontrol dal presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dal relatore il 16 aprile 2012, e l'esauriente risposta ricevuta da Eurocontrol il 26 aprile 2012,
 - vista la nota della DG IPOL sui risultati delle indagini concernente i programmi di consegne straordinarie e i centri di detenzione segreti della CIA negli Stati europei alla luce del nuovo quadro giuridico successivo al trattato di Lisbona,
 - visti gli articoli 48 e 50 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0266/2012),
- A. considerando che il Parlamento ha condannato il programma di consegna e detenzione segreta della CIA guidato dagli Stati Uniti, che ha comportato molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui casi di detenzione arbitraria e illegale, tortura e altri maltrattamenti, violazioni del principio di non respingimento e sparizioni forzate; che la sua commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (di seguito la "commissione temporanea") ha documentato l'utilizzo dello spazio aereo e del territorio europei da parte della CIA e che da allora il Parlamento ha ribadito la sua richiesta di indagini a tutto campo sulla collaborazione dei governi e delle agenzie nazionali al programma della CIA;
- B. considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente che la lotta al terrorismo avvenga nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche nel quadro della cooperazione internazionale in questo settore, sulla base della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come pure delle Costituzioni e delle normative nazionali sui diritti fondamentali, e che ha da ultimo ribadito tale richiesta nella sua relazione sulla politica antiterrorismo dell'UE, in cui si afferma peraltro che il rispetto

¹ Tra gli altri, la dichiarazione di Human Rights Watch sulle strutture di detenzione segrete degli Stati Uniti in Europa, del 6.11.2005; il rapporto "Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention", Amnesty International Europe, 15.11.2010; il rapporto "Rendition on Record: Using the Right of Access to Information to Unveil the Paths of Illegal Prisoner Transfer Flights", Reprieve, 15.12.2011.

dei diritti umani costituisce un requisito indispensabile per garantire l'efficacia di tale politica;

- C. considerando che il Parlamento ha ripetutamente e fermamente condannato pratiche illegali quali la "consegna straordinaria", il rapimento, la detenzione senza processo, la sparizione, le prigionie segrete e la tortura, e ha chiesto indagini approfondite riguardo al presunto grado di coinvolgimento di alcuni Stati membri in tali pratiche in collaborazione con le autorità statunitensi, segnatamente con la CIA, anche nel territorio dell'Unione europea;
- D. considerando che l'obiettivo della presente risoluzione è di "proseguire a livello politico i lavori della commissione temporanea e di controllare l'evolversi della situazione e, in particolare, qualora non venga presa nessuna iniziativa adeguata dal Consiglio e/o dalla Commissione, di determinare se esista un rischio evidente di grave violazione dei principi e dei valori su cui si fonda l'Unione europea e di sottoporre qualsiasi risoluzione, sulla base degli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, che possa risultare necessaria nel presente contesto"¹;
- E. considerando che l'Unione europea si fonda sull'impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana e del diritto internazionale, non solo nelle sue politiche interne, ma anche nella sua dimensione esterna; che l'impegno dell'UE a favore dei diritti umani, rafforzato dall'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal processo di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve trovare riscontro in tutti i settori strategici, al fine di rendere la politica dell'UE in materia di diritti umani efficace e credibile;
- F. considerando che un idoneo processo di assunzione della responsabilità è fondamentale al fine di salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche dell'UE, di proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e di assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto;
- G. considerando che nessuno Stato membro ha finora pienamente rispettato gli obblighi che gli incombono di proteggere, salvaguardare e rispettare i diritti umani internazionali e di impedirne la violazione;
- H. considerando che gli strumenti che disciplinano la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE comprendono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e i suoi due protocolli facoltativi, la Convenzione contro la tortura (CAT) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, che non solo vietano in modo assoluto la tortura, ma prevedono altresì l'obbligo positivo di condurre indagini sulle presunte torture e di assicurare rimedi e riparazioni; che gli orientamenti dell'Unione in materia di tortura costituiscono il quadro degli sforzi intrapresi dall'UE "per prevenire ed eliminare la

¹ Paragrafo 232 della citata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007.

tortura ed i maltrattamenti in tutte le parti del mondo";

- I. considerando che, al fine di garantire la promozione del diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani, tutti gli accordi di associazione, commerciali e di cooperazione contengono clausole relative ai diritti umani; che l'UE intrattiene inoltre dialoghi politici con i paesi terzi sulla base degli orientamenti in materia di diritti umani, che includono la lotta alla pena di morte e alla tortura; che, nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), l'UE appoggia le organizzazioni della società civile impegnate nella lotta contro la tortura e nel sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura;
- J. considerando che la detenzione segreta, che equivale a una forma di sparizione forzata, può essere considerata un crimine contro l'umanità se praticata in modo diffuso o sistematico; che le situazioni di emergenza e la lotta al terrorismo creano un ambiente favorevole alla detenzione segreta;
- K. considerando che l'UE ha dimostrato il proprio impegno a evitare collusioni in materia di tortura attraverso il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio¹, modificato da ultimo nel dicembre 2011², il quale vieta l'esportazione o l'importazione di tutte le merci utilizzabili nella pratica solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti; che occorre tuttavia adoperarsi maggiormente per assicurare la sua piena applicazione;
- L. considerando che la pratica di basarsi sulle sole garanzie diplomatiche per autorizzare l'extradizione o la deportazione di un individuo in un paese in cui vi sono motivi reali per credere che questi rischi di essere sottoposto a torture o a maltrattamenti è incompatibile con l'assoluto divieto di tortura sancito nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione, nelle Costituzioni e nelle leggi nazionali degli Stati membri³;
- M. considerando che il 15 settembre 2006 il Consiglio aveva ammesso che " l'esistenza di strutture di detenzione segrete, dove i prigionieri sono mantenuti in una situazione di vuoto giuridico, è in contrasto con il diritto internazionale umanitario e il diritto penale internazionale", ma non ha finora riconosciuto né condannato il coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA, nonostante le autorità politiche e giudiziarie degli Stati membri abbiano preso atto dell'utilizzo da parte della CIA dello spazio aereo e del territorio europei;
- N. considerando che persistono violazioni dei diritti umani dovute al programma della CIA, come dimostrato in particolare dalla detenzione amministrativa in corso a Guantánamo di Abu Zubaydah e di Abd al-Rahim al-Nashiri, ai quali è stato riconosciuto lo status di vittime nell'indagine penale polacca sulle prigionie segrete della CIA;
- O. considerando che le ricerche effettuate dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dai

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

² GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31.

³ Articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e relativa giurisprudenza, articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

media nazionali e internazionali, da giornalisti investigativi e dalla società civile hanno portato alla luce nuove informazioni concrete sull'ubicazione dei siti di detenzione segreta della CIA in Europa, sui voli di consegna nello spazio aereo europeo e sulle persone trasportate o detenute;

- P. considerando che possono essere stati commessi atti illeciti sul territorio dell'UE nel contesto di accordi multilaterali o bilaterali con la NATO;
- Q. considerando che le indagini nazionali e le ricerche internazionali dimostrano che membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) hanno accettato di impegnarsi in misure, nel quadro della campagna antiterrorismo, che hanno reso possibili la circolazione di voli segreti e l'utilizzo del territorio di Stati membri dell'UE nell'ambito del programma di consegne condotto dalla CIA, il che indica che gli Stati membri che appartengono anche alla NATO erano collettivamente al corrente del programma;
- R. considerando che lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo (A/HRC/13/42), elaborato dal relatore speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, dal relatore speciale per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e dal gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, illustra dettagliatamente l'utilizzo di siti di detenzione segreta nel territorio degli Stati membri dell'UE nell'ambito del programma della CIA, e che allo studio è stato dato seguito mediante lettere inviate agli Stati membri per ottenere informazioni supplementari, come indicato nel dettaglio nelle relazioni sulle comunicazioni delle procedure speciali (Communications Reports of the Special Procedures), tra cui quella del 23 febbraio 2012¹;
- S. considerando che, secondo la relazione del Consiglio d'Europa del 2011, i dati acquisiti dalle agenzie polacche nel 2009 e nel 2010 forniscono la prova irrefutabile dell'atterraggio in Polonia di sette velivoli collegati alla CIA; che i media polacchi hanno dato notizia del rinvio a giudizio di ex capi dell'intelligence polacca e hanno rivelato possibili contatti tra funzionari dell'intelligence e il governo polacco riguardo all'utilizzo di un centro di detenzione della CIA in territorio polacco; che nel 2011 alcuni giornalisti investigativi rumeni hanno cercato di dimostrare l'esistenza di un "sito nero" in Romania presso l'ufficio di registrazione nazionale rumeno delle informazioni classificate² sulla base di informazioni fornite da ex dipendenti della CIA; che l'esistenza di questo "sito nero" è stata negata dalle autorità rumene e non è stata dimostrata dall'inchiesta condotta dal parlamento rumeno; che ex dissidenti libici hanno intentato azioni legali contro il Regno Unito per il coinvolgimento diretto del MI6 nella consegna, nella detenzione segreta e nella tortura subite da loro stessi e da membri delle loro famiglie;
- T. considerando che le autorità lituane si sono adoperate per fare luce sul coinvolgimento della Lituania nel programma della CIA conducendo inchieste parlamentari e

¹ A/HRC/19/44

² "Inside Romania's secret CIA prison", The Independent, 9.12.2011.

giudiziarie; che l'indagine parlamentare della commissione per la sicurezza nazionale e la difesa del parlamento lituano (Seimas), relativa al presunto trasporto e isolamento di persone detenute dalla CIA in territorio lituano, ha appurato che tra il 2003 e il 2005 cinque velivoli collegati alla CIA erano atterrati in territorio lituano e che, su richiesta della CIA, erano state approntate due apposite strutture atte a custodire detenuti in Lituania (progetti nn. 1 e 2); che la delegazione della commissione LIBE ringrazia le autorità lituane per aver accolto deputati del Parlamento europeo a Vilnius nell'aprile 2012 e per aver consentito l'accesso della delegazione LIBE al progetto n. 2; che la struttura degli edifici e le installazioni all'interno sembrano essere compatibili con la detenzione di prigionieri; che, malgrado l'indagine giudiziaria svolta nel 2010 e conclusa nel gennaio 2011, restano aperte molte questioni connesse alle operazioni della CIA in Lituania; che le autorità lituane hanno espresso la loro disponibilità a riavviare le indagini qualora emergessero altre nuove informazioni e che la procura si è offerta di fornire ulteriori informazioni sull'indagine penale in risposta a una richiesta scritta del Parlamento europeo;

- U. considerando che le autorità portoghesi non hanno ancora fornito chiarimenti su un numero significativo di elementi che suggeriscono che molti dei voli trasportavano prigionieri tra Bagram, Diego Garcia, centri di detenzione segreti e Guantánamo;
- V. considerando che le ricerche svolte e le conclusioni giudiziarie sull'apparato logistico coinvolto nella copertura delle suddette operazioni illegali connesse al programma della CIA, tra cui piani di volo fittizi, voli classificati come "voli di Stato" su velivoli civili e militari e l'utilizzo di compagnie aeree private per eseguire le consegne della CIA, hanno ulteriormente rivelato la natura sistematica e l'entità del coinvolgimento europeo nel programma della CIA; che un'analisi dei nuovi dati forniti da Eurocontrol conferma in particolare la tesi secondo cui, per dissimulare l'origine e la destinazione dei trasferimenti di prigionieri, i contraenti incaricati delle missioni di consegna passavano da un aereo all'altro a metà percorso;
- W. considerando che l'Unione europea ha elaborato politiche interne di sicurezza e di lotta al terrorismo basate sulla cooperazione di polizia e giudiziaria e sulla promozione della condivisione dell'intelligence; che tali politiche dovrebbero essere fondate sul rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nonché su un'efficace vigilanza parlamentare sui servizi di intelligence;
- X. considerando che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), le tecniche impiegate negli interrogatori nei centri di detenzione d'oltremare gestiti dalla CIA hanno sicuramente comportato violazioni del divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante¹;
- Y. considerando che le relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti si basano su un solido partenariato e su una stretta cooperazione in molti settori, sulla scorta di valori comuni e condivisi quali la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che, anche se successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 l'UE e gli Stati Uniti hanno rafforzato il proprio impegno a combattere il terrorismo, in particolare con la dichiarazione congiunta del 3 giugno 2010 sulla lotta al terrorismo, è necessario

¹ Rapporto del CPT del 19 maggio 2011 sulla visita in Lituania dal 14 al 18 giugno 2010.

assicurare che gli impegni assunti siano rispettati nella pratica e superare le divergenze tra la politica dell'UE e quella degli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo;

- Z. considerando che, nel dicembre 2011, le autorità degli Stati Uniti hanno adottato il National Defence Authorisation Act (NDAA, legge di autorizzazione in materia di difesa nazionale), che codifica la detenzione a tempo indeterminato delle persone sospettate di attività terroristiche all'interno degli Stati Uniti, pregiudicando il diritto a un processo giusto ed equo; che l'ambito di applicazione di tale legge è oggetto di ricorso;
- AA. considerando che, il 22 gennaio 2009, il presidente Obama ha firmato tre provvedimenti esecutivi volti a vietare la tortura durante gli interrogatori, a istituire una task force interagenzia incaricata di effettuare una revisione sistematica delle politiche e delle procedure in materia di detenzione, nonché un riesame di tutti i casi individuali, e a ordinare la chiusura di Guantánamo;
- AB. considerando, tuttavia, che Guantánamo non è ancora stata chiusa a causa della forte opposizione del Congresso degli Stati Uniti; che, per accelerarne la chiusura, gli Stati Uniti hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di ospitare i detenuti della struttura; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profondo disappunto riguardo alla mancata chiusura di Guantánamo e al consolidamento di un sistema di detenzione arbitraria;
- AC. considerando che i detenuti di Guantánamo sono tuttora sottoposti al giudizio dei tribunali militari, in particolare a seguito della decisione del presidente degli Stati Uniti, del 7 marzo 2011, di firmare un provvedimento esecutivo che annulla la sospensione relativa a nuovi processi militari in vigore da due anni e della legge del 7 gennaio 2012 che vieta di trasferire i detenuti di Guantánamo negli USA per lo svolgimento dei processi;

Aspetti generali

- 1. ricorda che le strategie antiterrorismo possono essere efficaci solamente se condotte in assoluta conformità agli obblighi relativi ai diritti umani, in particolare il diritto al giusto processo;
- 2. ribadisce che efficaci misure antiterrorismo non sono in contraddizione con il rispetto dei diritti umani, ma sono obiettivi complementari che si rafforzano reciprocamente; ricorda che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale di efficaci politiche antiterrorismo;
- 3. sottolinea la natura estremamente sensibile delle politiche antiterrorismo; è dell'opinione che solo autentiche ragioni di sicurezza nazionale possano giustificare la segretezza; ricorda, tuttavia, che, in nessuna circostanza, la segretezza di Stato ha la priorità sui diritti fondamentali inalienabili e che, pertanto, le argomentazioni basate sulla segretezza di Stato non possono mai essere invocate per limitare gli obblighi giuridici degli Stati in relazione allo svolgimento di indagini su gravi violazioni dei diritti umani; ritiene che le definizioni di informazioni classificate e di segretezza di Stato non debbano essere troppo ampie e che l'abuso del segreto di Stato e della sicurezza

nazionale costituisca un grave ostacolo al controllo democratico;

4. sottolinea che i cittadini sospettati di terrorismo non devono essere soggetti a procedure speciali; ricorda che tutti i cittadini devono poter beneficiare di tutte le garanzie previste dal principio che garantisce un giusto processo come definito all'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti umani;
5. ribadisce la propria condanna in relazione a pratiche quali la consegna straordinaria, le prigioni segrete e la tortura, che sono proibite a norma del diritto nazionale e internazionale in materia di diritti umani e che violano, tra l'altro, i diritti alla libertà, alla sicurezza, al trattamento umano, a non subire torture, al non respingimento, alla presunzione di innocenza, al giusto processo, all'assistenza legale e all'uguale protezione da parte della legge;
6. sottolinea la necessità di fornire garanzie al fine di evitare, in futuro, qualsiasi violazione dei diritti fondamentali nell'attuazione di politiche per la lotta al terrorismo;
7. reputa che gli Stati membri abbiano manifestato l'intenzione di rispettare il diritto internazionale ma che finora non abbiano correttamente rispettato l'obbligo positivo che incombe a tutti gli Stati membri di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani correlate al programma della CIA e si rammarica dei ritardi nel chiarire pienamente questo caso al fine di fornire quanto prima alle vittime una piena riparazione, compresi scuse e indennizzi, ove opportuno;
8. ritiene che le difficoltà incontrate dagli Stati membri nello svolgere inchieste facciano sì che essi non si conformino pienamente ai loro obblighi internazionali, il che mina la fiducia reciproca nella protezione dei diritti fondamentali e diventa pertanto responsabilità dell'UE nel suo complesso;
9. ribadisce che l'impegno, da parte degli Stati membri e dell'UE, a indagare sul coinvolgimento europeo nel programma della CIA è in linea con il principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

Processo di assunzione di responsabilità negli Stati membri

10. esprime preoccupazione in merito agli ostacoli posti alle indagini parlamentari e giudiziarie a livello nazionale sul coinvolgimento di alcuni Stati membri nel programma della CIA, come dettagliatamente documentato nella relazione del Consiglio d'Europa del 2011 sull'abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale, compresi la mancanza di trasparenza, la classificazione dei documenti, la prevalenza degli interessi nazionali e politici, il ridotto ambito di competenza delle indagini, la limitazione del diritto delle vittime all'effettiva partecipazione e difesa e la mancanza di tecniche di indagine rigorose e di cooperazione tra gli organi investigativi dell'UE; invita gli Stati membri a non fondare i loro procedimenti penali nazionali su basi giuridiche che consentano e portino alla conclusione dei procedimenti penali facendo ricorso a clausole della legge sulla prescrizione che comportino l'impunità, e a rispettare il principio del diritto consuetudinario internazionale che riconosce che la legge sulla prescrizione non può e non deve essere applicata in casi di gravi violazioni dei diritti umani;

11. esorta gli Stati membri che non hanno rispettato il proprio obbligo positivo di condurre indagini indipendenti ed efficaci ad investigare sulle violazioni dei diritti umani, tenendo conto di tutti i nuovi elementi emersi; invita, in particolare, gli Stati membri a indagare sull'eventuale presenza nel loro territorio di centri di detenzione segreti o se abbiano avuto luogo operazioni in cui sono state detenute persone nell'ambito del programma della CIA in strutture nel loro territorio;
12. prende atto del fatto che l'indagine parlamentare svolta in Romania ha concluso che non è possibile portare prove a dimostrazione dell'esistenza di un centro di detenzione segreto della CIA sul territorio rumeno; invita le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta indipendente sui presunti siti di detenzione segreta della CIA in Romania, in particolare alla luce delle nuove prove sui collegamenti aerei tra Romania e Lituania;
13. incoraggia la Polonia a proseguire l'indagine penale in corso sulla detenzione segreta, ma deplora la mancanza di comunicazioni formali in merito all'ambito, alla conduzione e allo stato attuale dell'indagine; invita le autorità polacche alla conduzione di un'inchiesta rigorosa, con la debita trasparenza, che consenta l'effettiva partecipazione delle vittime e dei loro avvocati;
14. osserva che le indagini parlamentari e giudiziarie condotte in Lituania tra il 2009 e il 2011 non sono riuscite a dimostrare che in Lituania sono state segretamente detenute persone; chiede alle autorità lituane di rispettare l'impegno di riaprire l'indagine penale sul coinvolgimento della Lituania nel programma della CIA qualora vengano alla luce nuove informazioni, in considerazione del fatto che nuove prove fornite dai dati di Eurocontrol dimostrano che il velivolo N787WH, che si ritiene trasportasse Abu Zubaydah, fece davvero scalo in Marocco il 18 febbraio 2005 durante il viaggio verso la Romania e la Lituania; prende atto del fatto che l'analisi dei dati di Eurocontrol rivela nuove informazioni a livello dei piani di volo relativi ai collegamenti dalla Romania alla Lituania, con un cambio aereo a Tirana, Albania, il 5 ottobre 2005, e dalla Lituania all'Afghanistan, via Cairo, Egitto, il 26 marzo 2006; considera fondamentale che l'ambito delle nuove indagini comprenda, oltre agli abusi di potere da parte di funzionari statali, eventuali detenzioni illegali e maltrattamenti di persone sul territorio lituano; incoraggia l'ufficio del procuratore generale a provare, in via documentale, la fondatezza delle affermazioni espresse durante la visita della delegazione della commissione LIBE in base alle quali l'inchiesta giudiziaria conclude "categoricamente" che "nelle strutture dei progetti n. 1 e n. 2 in Lituania non sono stati reclusi detenuti";
15. prende atto dell'indagine penale avviata nel Regno Unito sulle consegne alla Libia e accoglie con favore la decisione di proseguire l'inchiesta più ampia sulla responsabilità del Regno Unito nel programma della CIA una volta conclusa la suddetta indagine; invita il Regno Unito a effettuare tale inchiesta con la debita trasparenza, consentendo l'effettiva partecipazione delle vittime e della società civile;
16. riconosce che le indagini degli Stati membri devono essere basate su solide prove giudiziarie nonché sul rispetto dei sistemi giudiziari nazionali e del diritto dell'UE, e non solo sulle speculazioni dei mezzi d'informazione e dell'opinione pubblica;
17. invita gli Stati membri, quali la Finlandia, la Danimarca, il Portogallo, l'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, la Grecia, Cipro, la Romania e la Polonia,

menzionati nella relazione della commissione temporanea, a rivelare tutte le informazioni necessarie su tutti i velivoli sospetti collegati alla CIA e al loro territorio; invita tutti gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di informazione e a rispondere adeguatamente alle richieste di accesso all'informazione; esprime preoccupazione, alla luce di tutto ciò, per il fatto che la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda e Lituania, non ha risposto adeguatamente alle richieste di accesso di Reprieve e di Access Info Europe alle informazioni relative alle loro indagini sui casi di consegne straordinarie;

18. esorta gli Stati membri a riesaminare qualsiasi disposizione o interpretazione favorevole alla tortura, come il parere giuridico espresso da Michael Wood (menzionato nella succitata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007) che, in spregio della giurisprudenza internazionale, sostiene che è legittimo ricevere e utilizzare informazioni estorte sotto tortura, purché non vi sia diretta responsabilità (motivando e giustificando così la tortura affidata a terzi);
19. invita tutti gli Stati membri dell'UE a sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
20. chiede agli Stati membri, alla luce della maggiore cooperazione e dello scambio di informazioni tra le rispettive agenzie di intelligence e sicurezza, di assicurare il pieno controllo democratico di tali agenzie e delle loro attività tramite un'adeguata sorveglianza interna, esecutiva, giudiziale e parlamentare indipendente, preferibilmente mediante commissioni parlamentari specializzate con competenze e poteri ampi, compresa la richiesta di informazioni, e con risorse investigative e di ricerca sufficienti per esaminare non solo questioni quali politica, amministrazione e finanze, ma anche l'attività operativa delle agenzie;

La risposta delle istituzioni dell'UE

21. considera essenziale che nella lotta al terrorismo l'UE condanni tutte le pratiche abusive, incluse quelle commesse sul suo territorio, in modo da dimostrarsi non solo all'altezza dei propri valori, ma anche capace di sostenerli in modo credibile nell'ambito dei suoi partenariati esterni;
22. ricorda che il Consiglio non si è mai formalmente scusato per aver violato i principi sanciti dai trattati sulla cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione quando cercò scorrettamente di convincere il Parlamento a fornire versioni deliberatamente abbreviate dei verbali delle riunioni del COJUR (gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale) e del COTRA (gruppo di lavoro del Consiglio sulle relazioni transatlantiche) con alti funzionari nordamericani; attende scuse da parte del Consiglio;
23. si aspetta che il Consiglio rilasci infine una dichiarazione che riconosca il coinvolgimento di Stati membri nel programma della CIA e le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel contesto delle indagini;
24. invita il Consiglio a sostenere totalmente i processi di ricerca della verità e di assunzione di responsabilità negli Stati membri, trattando formalmente la questione nelle sessioni del Consiglio GAI, condividendo la totalità delle informazioni, offrendo

assistenza alle indagini e, in particolare, acconsentendo alle richieste di accesso ai documenti;

25. invita il Consiglio a tenere audizioni con le pertinenti agenzie dell'UE per la sicurezza, in particolare Europol, Eurojust e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, per fare chiarezza su ciò che sanno in merito al coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e alla risposta dell'UE; invita altresì il Consiglio a proporre garanzie volte ad assicurare il rispetto dei diritti umani nella condivisione dell'intelligence e una rigorosa distinzione dei ruoli tra le attività di intelligence e di applicazione della legge, affinché non sia conferita alle agenzie di intelligence la facoltà di effettuare arresti e detenzioni, nonché a riferire entro un anno al Parlamento;
26. invita il Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a condividere le migliori pratiche nell'ambito della vigilanza parlamentare e giudiziaria dei servizi di intelligence, coinvolgendo in tale attività i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo;
27. invita nuovamente il Consiglio e gli Stati membri a non autorizzare l'estradizione o la deportazione di persone ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale sulla base di garanzie diplomatiche prive di effetto giuridico nel caso sussista un rischio reale di tortura o maltrattamento o qualora le prove ottenute mediante tali pratiche possano essere utilizzate per il processo;
28. invita le autorità competenti a non invocare il segreto di Stato in relazione alla cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence per impedire l'assunzione di responsabilità e i ricorsi, e insiste sul fatto che solo valide ragioni di sicurezza nazionale possono giustificare il segreto, sul quale prevalgono in ogni caso gli obblighi inderogabili in materia di diritti fondamentali, tra cui l'assoluto divieto di tortura;
29. esorta le autorità competenti ad assicurare una rigida distinzione tra le attività dei servizi di intelligence e di sicurezza, da un lato, e quelle delle agenzie di contrasto, dall'altro, in modo da garantire l'osservanza del principio generale "nemo iudex in sua causa";
30. sottolinea che la commissione temporanea incaricata dell'indagine alla base delle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 febbraio 2007 e del 19 febbraio 2009 ha messo in evidenza gravi lacune nelle procedure di autorizzazione e controllo dei velivoli civili che sorvolano lo spazio aereo o atterrano nel territorio dell'UE, che ne hanno consentito non solo la violazione nell'ambito delle "consegne straordinarie" della CIA, ma anche la facile elusione da parte degli operatori della criminalità organizzata, comprese le reti terroristiche; ricorda altresì la competenza dell'Unione nel campo della sicurezza dei trasporti e la raccomandazione del Parlamento alla Commissione relativa alla regolamentazione e al monitoraggio della gestione dello spazio aereo, degli aeroporti e dell'aviazione non commerciale dell'Unione; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a procedere senza ulteriore indugio a un completo riesame della loro attuazione della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) per quanto concerne l'autorizzazione e l'ispezione dei velivoli civili che sorvolano il loro spazio aereo o atterrano nel loro territorio, al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza e l'esecuzione di controlli sistematici, chiedendo l'identificazione preliminare dei passeggeri e dell'equipaggio e assicurando che i voli classificati come "voli di Stato" (esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione) ricevano previa e opportuna

autorizzazione; ricorda altresì la propria raccomandazione che gli Stati membri applichino efficacemente la Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili;

31. prende atto dell'iniziativa della Commissione in risposta alle raccomandazioni del Parlamento; ritiene deplorabile che queste non siano iscritte in un'agenda e in una strategia più ampie finalizzate ad assicurare l'assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani commesse nel contesto del programma della CIA e per i necessari risarcimenti e indennizzi per le vittime;
32. invita la Commissione a verificare se la collaborazione al programma della CIA abbia comportato o meno la violazione di norme dell'UE, in particolare in materia di asilo e di cooperazione giudiziaria;
33. invita la Commissione a facilitare e a sostenere l'assistenza e la cooperazione giuridica reciproca nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nell'attività di identificazione delle responsabilità negli Stati membri e, in particolare, ad assicurare lo scambio di informazioni importanti e a promuovere l'uso efficace di tutti gli strumenti e risorse dell'UE disponibili;
34. invita la Commissione ad adottare, entro un anno, un quadro comprendente obblighi di segnalazione per gli Stati membri al fine di controllare e sostenere i processi nazionali di assunzione di responsabilità, prevedendo anche orientamenti in merito allo svolgimento delle indagini nel rispetto dei diritti umani, tenendo come riferimento le norme elaborate dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite;
35. invita la Commissione, alla luce delle carenze istituzionali emerse nel contesto del programma della CIA, ad adottare misure intese al rafforzamento della capacità dell'UE di impedire le violazioni dei diritti umani e porvi rimedio a livello di UE e a prevedere il rafforzamento del ruolo del Parlamento;
36. invita la Commissione a prendere in considerazione l'eventualità di proporre misure per la cooperazione e lo scambio di informazioni su base permanente tra il Parlamento europeo e le commissioni parlamentari di controllo dei servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri nei casi che suggeriscono l'adozione, nel territorio dell'UE, di azioni comuni da parte dei servizi di intelligence e sicurezza degli Stati membri;
37. invita la Commissione a presentare proposte per elaborare accordi per il controllo democratico delle attività transfrontaliere di intelligence nel contesto delle politiche di lotta al terrorismo dell'UE; intende fare pieno uso delle proprie competenze parlamentari per vigilare sulle politiche di lotta al terrorismo, in accordo con le raccomandazioni elaborate dall'unità tematica del Parlamento (PE 453.207);
38. chiede al Mediatore europeo di esaminare il mancato rispetto, da parte della Commissione e del Consiglio, nonché delle agenzie di sicurezza dell'UE, segnatamente Europol ed Eurojust, dei diritti fondamentali e dei principi di buona amministrazione e leale cooperazione nella loro risposta alle raccomandazioni della TDIP;

39. invita l'UE a garantire il completo rispetto dei propri obblighi internazionali e la piena attuazione delle politiche e degli strumenti di politica estera dell'Unione, tra cui gli orientamenti in materia di tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da trovarsi in una posizione più forte per chiedere la rigorosa applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute in tutti gli accordi internazionali che sottoscrive e per esortare i suoi principali alleati, tra cui gli Stati Uniti, a rispettare sia il proprio diritto nazionale sia il diritto internazionale;
40. ribadisce che la lotta internazionale al terrorismo e la cooperazione internazionale bilaterale o multilaterale in questo ambito, anche nel quadro della NATO o tra i servizi di intelligence e di sicurezza, devono essere svolte unicamente nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e con un adeguato controllo democratico e giudiziario; invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio ad assicurare l'applicazione di tali principi nelle loro relazioni estere e insiste affinché provvedano a valutare in modo approfondito il comportamento delle controparti in relazione ai diritti umani prima di stipulare nuovi accordi, in particolare nell'ambito della cooperazione in materia di intelligence e della condivisione di informazioni, a sottoporre a riesame gli accordi esistenti qualora le controparti non rispettino i diritti umani e a informare il Parlamento in merito alle conclusioni di tali valutazioni e riesami;
41. chiede che non si ripetano in futuro le interferenze dei servizi speciali esteri negli affari degli Stati sovrani membri dell'UE e che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;
42. ricorda che il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura prescrive la creazione di sistemi di monitoraggio per tutte le situazioni di privazione della libertà e insiste sul fatto che l'adesione a tale strumento internazionale conferisce un ulteriore livello di protezione; incoraggia con forza i paesi partner dell'UE a ratificare il protocollo facoltativo e a creare meccanismi di prevenzione indipendenti a livello nazionale conformi ai principi di Parigi, nonché a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
43. invita nuovamente, in conformità del diritto internazionale e in particolare dell'articolo 12 della Convenzione contro la tortura, tutti gli Stati oggetto di accuse attendibili ad adoperarsi per fornire i necessari chiarimenti e, qualora persistano tali indicazioni, a condurre indagini e inchieste approfondite su tutte le presunte consegne straordinarie, prigionie segrete, torture e altre gravi violazioni dei diritti umani, al fine di appurare la verità e, se necessario, determinare le responsabilità, garantirne l'assunzione ed evitare l'impunità, tra l'altro assicurando alla giustizia le persone per cui sussistono prove di responsabilità penale; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri dell'UE ad adottare a tale riguardo tutte le misure necessarie a garantire che sia dato un seguito opportuno allo studio comune delle Nazioni Unite sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, in particolare per quanto attiene alla lettera, facente seguito allo studio, che il 21 ottobre 2011 i detentori dei mandati speciali hanno inviato a 59 Stati chiedendo ai relativi governi di fornire un aggiornamento circa l'attuazione delle raccomandazioni contenute nello studio;

44. invita l'UE a fare in modo che gli Stati membri, i paesi associati e i partner dell'Unione, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, che hanno accettato di ospitare ex detenuti di Guantánamo forniscano loro pieno ed effettivo sostegno riguardo alle condizioni di vita e ne favoriscano l'integrazione nella società, offrano loro cure mediche, anche per il recupero psicologico, assicurino loro l'accesso ai documenti di identificazione e di viaggio e garantiscano che possano esercitare il diritto al ricongiungimento familiare e tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai beneficiari di asilo politico;
45. esprime particolare preoccupazione riguardo alla procedura intentata da una commissione militare statunitense nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri, che rischia la pena capitale in caso di condanna; invita le autorità statunitensi a impedire l'imposizione della pena di morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale, in ogni caso e in tutte le circostanze; osserva che il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri è all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 6 maggio 2011; invita le autorità di tutti i paesi in cui l'uomo è stato detenuto a utilizzare tutti i mezzi disponibili per assicurare che non gli sia comminata la pena capitale; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a trattare in via prioritaria il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri con gli Stati Uniti, in applicazione degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte;
46. ribadisce che nelle relazioni tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi è fondamentale garantire la piena applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi e ritiene che vi sia una reale volontà di riconsiderare il modo in cui i governi europei hanno cooperato con l'apparato repressivo delle dittature in nome della lotta al terrorismo; reputa, a tale proposito, che la politica europea di vicinato recentemente sottoposta a revisione debba apportare un fermo sostegno alla riforma del settore della sicurezza, che deve garantire in particolare una chiara separazione tra le funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il comitato per la prevenzione della tortura e altri meccanismi pertinenti del Consiglio d'Europa nel quadro della programmazione e dell'attuazione di progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo e in tutte le forme di dialogo con i paesi terzi in materia di antiterrorismo;
47. invita il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad accertare le responsabilità e a garantirne l'assunzione in merito al rapimento, apparentemente a causa di uno scambio di persona, di Khaled el-Masri, che è stato detenuto illegalmente e presumibilmente torturato; deplora che la procura di Skopje non abbia avviato un'indagine penale a seguito della denuncia di Khaled el-Masri; osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di occuparsi della vicenda e che la grande sezione ha tenuto la sua prima udienza il 16 maggio 2012; ritiene che il presunto comportamento del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel caso in questione non sia in linea con i principi fondanti dell'UE in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto e che la questione debba essere opportunamente sollevata dalla Commissione nel quadro del processo di adesione del paese all'UE;
48. invita la NATO e le autorità degli Stati Uniti a condurre indagini proprie, a collaborare

strettamente alle indagini parlamentari o giudiziarie avviate dall'UE e dagli Stati membri su tali questioni¹, in particolare rispondendo tempestivamente, se del caso, alle richieste di mutua assistenza giudiziaria, a divulgare informazioni in merito ai programmi di consegna straordinaria e ad altre pratiche che violano i diritti umani e le libertà fondamentali e a fornire ai rappresentanti legali dei sospetti tutte le informazioni necessarie per la difesa dei loro clienti; chiede che sia confermato che tutti gli accordi della NATO, tra la NATO e l'UE e gli altri accordi transatlantici rispettano i diritti fondamentali;

49. plaude alle iniziative della società civile statunitense volte a costituire nel 2010 una task force indipendente e bipartisan incaricata di esaminare la politica e gli interventi del governo degli USA in relazione alla cattura, alla detenzione e ai procedimenti giudiziari contro "sospetti terroristi" e alla loro detenzione da parte degli Stati Uniti durante le amministrazioni Clinton, Bush e Obama;
50. invita gli Stati Uniti, dato il ruolo fondamentale del partenariato transatlantico e della leadership statunitense in tale settore, a condurre indagini approfondite e ad assicurare l'assunzione di responsabilità in relazione a tutti gli abusi praticati, a garantire che il pertinente diritto nazionale e internazionale sia applicato appieno nell'ottica di porre fine ai vuoti giuridici, a sospendere i processi militari, ad applicare pienamente il diritto penale alle persone sospettate di attività terroristiche e a ristabilire il riesame della detenzione, "l'habeas corpus", il giusto processo, il diritto a non subire torture e la non discriminazione tra cittadini stranieri e statunitensi;
51. invita il presidente Obama a onorare l'impegno di chiudere Guantánamo assunto nel gennaio 2009, a permettere a tutti i detenuti non accusati di reato di fare ritorno in patria o di recarsi in un altro paese sicuro il più presto possibile e a sottoporre tempestivamente i detenuti di Guantánamo contro i quali esistono sufficienti prove ammissibili a un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale e, qualora siano condannati, a garantire che siano detenuti negli Stati Uniti conformemente alle norme e ai principi internazionali applicabili; chiede, parimenti, che sia condotta un'indagine sulle violazioni dei diritti umani a Guantánamo e che siano chiarite le responsabilità;
52. invita a dare a tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nel paese di origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, la possibilità di reinsediarsi negli Stati Uniti sotto protezione umanitaria e di avviare procedure di ricorso, ed esorta gli Stati membri dell'UE, inoltre, a essere disponibili a ospitare tali ex detenuti di Guantánamo;
53. invita le autorità statunitensi a revocare il potere di detenzione a tempo indeterminato senza accuse o processo previsto dall'NDAA;
54. invita la Conferenza dei presidenti di delegazione a far sì che siano avviati dialoghi parlamentari in merito alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto della lotta al terrorismo, sulla base delle conclusioni dello studio comune delle Nazioni Unite sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo,

¹ Cfr. anche la citata risoluzione del Parlamento del 9 giugno 2011.

nonché del seguito dato a tale studio, e sulla scorta della raccolta di buone prassi compilata dalle Nazioni Unite in relazione alle misure e ai quadri giuridici e istituzionali che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta al terrorismo, incluso il relativo controllo;

55. s'impegna a dedicare la prossima riunione parlamentare congiunta con i parlamenti nazionali alla revisione del ruolo dei parlamenti nell'assicurare l'assunzione di responsabilità in merito alle violazioni dei diritti umani nel contesto del programma della CIA e alla promozione di una cooperazione più solida e di uno scambio regolare tra gli organismi di controllo nazionali incaricati della vigilanza dei servizi di intelligence, alla presenza delle autorità nazionali, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE competenti;
56. è fermamente deciso a proseguire nell'adempimento del mandato conferitogli dalla commissione temporanea a norma degli articoli 2, 6 e 7 del TUE e incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, unitamente alla sottocommissione per i diritti umani, a intervenire in Aula sull'argomento, un anno dopo l'adozione della presente risoluzione; ritiene che sia ora essenziale valutare in che misura siano state seguite le raccomandazioni approvate dal Parlamento e, qualora non lo siano state, analizzarne i motivi;
57. chiede al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, alla NATO, alle Nazioni Unite nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti di tenere il Parlamento informato su tutte le eventuali evoluzioni negli ambiti trattati dalla presente relazione;
58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, alla NATO e alle Nazioni Unite nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti.

6.7.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del PE (2012/2033(INI))

Relatore per parere: Sarah Ludford (*)

(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'Unione europea si fonda sull'impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana e del diritto internazionale, non solo nelle sue politiche interne, ma anche nella sua dimensione esterna; che l'impegno dell'UE a favore dei diritti umani, rafforzato dall'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal processo di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve trovare riscontro in tutti i settori strategici, al fine di rendere la politica dell'UE in materia di diritti umani efficace e credibile;
- B. considerando che gli strumenti che disciplinano la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE comprendono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e i suoi due protocolli facoltativi, la Convenzione contro la tortura (CAT) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, che non solo vietano in modo assoluto la tortura, ma prevedono altresì l'obbligo positivo di condurre indagini sulle presunte torture e di assicurare rimedi e riparazioni; che gli orientamenti dell'Unione in materia di tortura costituiscono il quadro degli sforzi intrapresi dall'UE "per prevenire ed eliminare la tortura ed i maltrattamenti in

tutte le parti del mondo";

- C. considerando che la detenzione segreta, che equivale a una forma di sparizione forzata, può essere considerata un crimine contro l'umanità se praticata in modo diffuso o sistematico; che le situazioni di emergenza e la lotta al terrorismo creano un ambiente favorevole alla detenzione segreta;
- D. considerando che, al fine di garantire la promozione del diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani, tutti gli accordi di associazione, commerciali e di cooperazione contengono clausole relative ai diritti umani; che l'UE intrattiene inoltre dialoghi politici con i paesi terzi sulla base degli orientamenti in materia di diritti umani, che includono la lotta alla pena di morte e alla tortura; che, nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), l'UE appoggia le organizzazioni della società civile impegnate nella lotta contro la tortura e nel sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura;
- E. considerando che lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo (A/HRC/13/42), elaborato dal relatore speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, dal relatore speciale per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e dal gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, illustra dettagliatamente l'utilizzo di siti di detenzione segreta nel territorio degli Stati membri dell'UE nell'ambito del programma della CIA, e che allo studio è stato dato seguito mediante lettere inviate agli Stati membri per ottenere informazioni supplementari, come indicato nel dettaglio nelle relazioni sulle comunicazioni delle procedure speciali (Communications Reports of the Special Procedures), tra cui quella del 23 febbraio 2012 (A/HRC/19/44);
- F. considerando che le relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti si basano su un solido partenariato e su una stretta cooperazione in molti settori, sulla scorta di valori comuni e condivisi quali la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che, anche se successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 l'UE e gli Stati Uniti hanno rafforzato il proprio impegno a combattere il terrorismo, in particolare con la dichiarazione congiunta del 3 giugno 2010 sulla lotta al terrorismo, è necessario assicurare che gli impegni assunti siano rispettati nella pratica e superare le divergenze tra la politica dell'UE e quella degli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo;
- G. considerando che, nel dicembre 2011, le autorità degli Stati Uniti hanno adottato il National Defence Authorisation Act (NDAA, legge di autorizzazione in materia di difesa nazionale), che codifica la detenzione a tempo indeterminato delle persone sospettate di attività terroristiche all'interno degli Stati Uniti, pregiudicando il diritto a un processo giusto ed equo; che l'ambito di applicazione di tale legge è oggetto di ricorso;
- H. considerando che, il 22 gennaio 2009, il presidente Obama ha firmato tre provvedimenti esecutivi volti a vietare la tortura durante gli interrogatori, a istituire una task force interagenzia incaricata di effettuare una revisione sistematica delle politiche e delle procedure in materia di detenzione, nonché un riesame di tutti i casi individuali, e a ordinare la chiusura di Guantánamo;

- I. considerando, tuttavia, che Guantánamo non è ancora stata chiusa a causa della forte opposizione del Congresso degli Stati Uniti; che, per accelerarne la chiusura, gli Stati Uniti hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di ospitare i detenuti della struttura; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profondo disappunto riguardo alla mancata chiusura di Guantánamo e al consolidamento di un sistema di detenzione arbitraria;
- J. considerando che i detenuti di Guantánamo sono tuttora sottoposti al giudizio dei tribunali militari, in particolare a seguito della decisione del presidente degli Stati Uniti, del 7 marzo 2011, di firmare un provvedimento esecutivo che annulla la sospensione relativa a nuovi processi militari in vigore da due anni e della legge del 7 gennaio 2012 che vieta di trasferire i detenuti di Guantánamo negli USA per lo svolgimento dei processi;
- K. considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente che la lotta al terrorismo avvenga nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche nel quadro della cooperazione internazionale in questo settore, sulla base della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come pure delle Costituzioni e delle normative nazionali sui diritti fondamentali, e che ha da ultimo ribadito tale richiesta nella sua relazione sulla politica antiterrorismo dell'UE, in cui si afferma peraltro che il rispetto dei diritti umani costituisce un requisito indispensabile per garantire l'efficacia di tale politica;
- L. considerando che l'UE ha dimostrato il proprio impegno a evitare collusioni in materia di tortura attraverso il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio¹, modificato da ultimo nel dicembre 2011², il quale vieta l'esportazione o l'importazione di tutte le merci utilizzabili nella pratica solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti; che occorre tuttavia adoperarsi maggiormente per assicurare la sua piena applicazione;
- M. considerando che la pratica di basarsi sulle sole garanzie diplomatiche per autorizzare l'extradizione o la deportazione di un individuo in un paese in cui vi sono motivi reali per credere che questi rischi di essere sottoposto a torture o a maltrattamenti è incompatibile con l'assoluto divieto di tortura sancito nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione, nelle Costituzioni e nelle leggi nazionali degli Stati membri³;
- N. considerando che il Parlamento ha ripetutamente e fermamente condannato pratiche illegali quali la "consegna straordinaria", il rapimento, la detenzione senza processo, la sparizione, le prigioni segrete e la tortura, e ha chiesto indagini approfondite riguardo al presunto grado di coinvolgimento di alcuni Stati membri in tali pratiche in collaborazione con le autorità statunitensi, segnatamente con la CIA, anche nel territorio dell'Unione europea;
- O. considerando che possono essere stati commessi atti illeciti sul territorio dell'UE nel

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

² GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31.

³ Articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e relativa giurisprudenza, articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

contesto di accordi multilaterali o bilaterali con la NATO;

1. ricorda che le strategie antiterrorismo possono essere efficaci solamente se condotte in assoluta conformità agli obblighi relativi ai diritti umani, in particolare il diritto al giusto processo;
2. ribadisce la propria condanna in relazione a pratiche quali la consegna straordinaria, le prigionie segrete e la tortura, che sono proibite a norma del diritto nazionale e internazionale in materia di diritti umani e che violano, tra l'altro, i diritti alla libertà, alla sicurezza, al trattamento umano, a non subire torture, al non respingimento, alla presunzione di innocenza, al giusto processo, all'assistenza legale e all'uguale protezione da parte della legge;
3. considera essenziale che nella lotta al terrorismo l'UE condanni tutte le pratiche abusive, incluse quelle commesse sul suo territorio, in modo da dimostrarsi non solo all'altezza dei propri valori, ma anche capace di sostenerli in modo credibile nell'ambito dei suoi partenariati esterni;
4. ribadisce che nelle relazioni tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi è fondamentale garantire la piena applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi e ritiene che vi sia una reale volontà di riconsiderare il modo in cui i governi europei hanno cooperato con l'apparato repressivo delle dittature in nome della lotta al terrorismo; reputa, a tale proposito, che la politica europea di vicinato recentemente sottoposta a revisione debba apportare un fermo sostegno alla riforma del settore della sicurezza, che deve garantire in particolare una chiara separazione tra le funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il comitato per la prevenzione della tortura e altri meccanismi pertinenti del Consiglio d'Europa nel quadro della programmazione e dell'attuazione di progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo e in tutte le forme di dialogo con i paesi terzi in materia di antiterrorismo;
5. invita nuovamente, in conformità del diritto internazionale e in particolare dell'articolo 12 della Convenzione contro la tortura, tutti gli Stati oggetto di accuse attendibili ad adoperarsi per fornire i necessari chiarimenti e, qualora persistano tali indicazioni, a condurre indagini e inchieste approfondite su tutte le presunte consegne straordinarie, prigionie segrete, torture e altre gravi violazioni dei diritti umani, al fine di appurare la verità e, se necessario, determinare le responsabilità, garantirne l'assunzione ed evitare l'impunità, tra l'altro assicurando alla giustizia le persone per cui sussistono prove di responsabilità penale; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri dell'UE ad adottare a tale riguardo tutte le misure necessarie a garantire che sia dato un seguito opportuno allo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, in particolare per quanto attiene alla lettera, facente seguito allo studio, che il 21 ottobre 2011 i detentori dei mandati speciali hanno inviato a 59 Stati chiedendo ai relativi governi di fornire un aggiornamento circa l'attuazione delle raccomandazioni contenute nello studio;
6. invita la NATO e le autorità degli Stati Uniti a condurre indagini proprie, a collaborare strettamente alle indagini parlamentari o giudiziarie avviate dall'UE e dagli Stati membri

su tali questioni¹, in particolare rispondendo tempestivamente, se del caso, alle richieste di mutua assistenza giudiziaria, a divulgare informazioni in merito ai programmi di consegna straordinaria e ad altre pratiche che violano i diritti umani e le libertà fondamentali e a fornire ai rappresentanti legali dei sospetti tutte le informazioni necessarie per la difesa dei loro clienti; chiede che sia confermato che tutti gli accordi della NATO, tra la NATO e l'UE e gli altri accordi transatlantici sono conformi ai diritti fondamentali;

7. plaude alle iniziative della società civile statunitense volte a costituire nel 2010 una task force indipendente e bipartisan incaricata di esaminare la politica e gli interventi del governo degli USA in relazione alla cattura, alla detenzione e ai procedimenti giudiziari contro "sospetti terroristi" e alla loro detenzione da parte degli Stati Uniti durante le amministrazioni Clinton, Bush e Obama;
8. invita le autorità competenti a non invocare il segreto di Stato in relazione alla cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence per impedire l'assunzione di responsabilità e i ricorsi, e insiste sul fatto che solo valide ragioni di sicurezza nazionale possono giustificare il segreto, sul quale prevalgono in ogni caso gli obblighi inderogabili in materia di diritti fondamentali, tra cui l'assoluto divieto di tortura;
9. invita l'UE a garantire il completo rispetto dei propri obblighi internazionali e la piena attuazione delle politiche e degli strumenti di politica estera dell'Unione, tra cui gli orientamenti in materia di tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da trovarsi in una posizione più forte per chiedere la rigorosa applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute in tutti gli accordi internazionali che sottoscrive e per esortare i suoi principali alleati, tra cui gli Stati Uniti, a rispettare sia il proprio diritto nazionale sia il diritto internazionale;
10. ricorda che il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura prescrive la creazione di sistemi di monitoraggio per tutte le situazioni di privazione della libertà e insiste sul fatto che l'adesione a tale strumento internazionale conferisce un ulteriore livello di protezione; incoraggia con forza i paesi partner dell'UE a ratificare il protocollo facoltativo e a creare meccanismi di prevenzione indipendenti a livello nazionale conformi ai principi di Parigi, nonché a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
11. invita il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad accertare le responsabilità e a garantirne l'assunzione in merito al rapimento, apparentemente a causa di uno scambio di persona, di Khaled el-Masri, che è stato detenuto illegalmente e presumibilmente torturato; deplora che la procura di Skopje non abbia avviato un'indagine penale a seguito della denuncia di Khaled el-Masri; osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di occuparsi della vicenda e che la grande sezione ha tenuto la sua prima udienza il 16 maggio 2012; ritiene che il presunto comportamento del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel caso in questione non sia in linea con i principi fondanti dell'UE in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto e che la questione debba essere opportunamente sollevata dalla Commissione nel quadro del processo di adesione del paese all'UE;

¹ Si veda, tra l'altro, la risoluzione del Parlamento europeo, del 9 giugno 2011, intitolata "Guantanamo: decisione imminente di pena capitale" (P7_TA(2011)0271).

12. esprime particolare preoccupazione riguardo alla procedura intentata da una commissione militare statunitense nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri, che rischia la pena capitale in caso di condanna; invita le autorità statunitensi a impedire l'imposizione della pena di morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale, in ogni caso e in tutte le circostanze; osserva che il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri è all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 6 maggio 2011; invita le autorità di tutti i paesi in cui l'uomo è stato detenuto a utilizzare tutti i mezzi disponibili per assicurare che non gli sia comminata la pena capitale; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a trattare in via prioritaria il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri con gli Stati Uniti, in applicazione degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte;
13. ribadisce che la lotta internazionale al terrorismo e la cooperazione internazionale bilaterale o multilaterale in questo ambito, anche nel quadro della NATO o tra i servizi di intelligence e di sicurezza, devono essere svolte unicamente nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e con un adeguato controllo democratico e giudiziario; invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio ad assicurare l'applicazione di tali principi nelle loro relazioni estere e insiste affinché provvedano a valutare in modo approfondito il comportamento delle controparti in relazione ai diritti umani prima di stipulare nuovi accordi, in particolare nell'ambito della cooperazione in materia di intelligence e della condivisione di informazioni, a sottoporre a riesame gli accordi esistenti qualora le controparti non rispettino i diritti umani e a informare il Parlamento in merito alle conclusioni di tali valutazioni e riesami;
14. invita nuovamente il Consiglio e gli Stati membri a non autorizzare l'estradizione o la deportazione di persone ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale sulla base di garanzie diplomatiche prive di effetto giuridico nel caso sussista un rischio reale di tortura o maltrattamento o qualora le prove ottenute mediante tali pratiche possano essere utilizzate per il processo;
15. esorta le autorità competenti ad assicurare una rigida distinzione tra le attività dei servizi di intelligence e di sicurezza, da un lato, e quelle delle agenzie di contrasto, dall'altro, in modo da garantire l'osservanza del principio generale "nemo iudex in sua causa";
16. sottolinea che la commissione temporanea del Parlamento europeo incaricata dell'indagine alla base delle sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 e del 19 febbraio 2009 ha messo in evidenza gravi lacune nelle procedure di autorizzazione e controllo dei velivoli civili che sorvolano lo spazio aereo o atterrano nel territorio dell'UE, che ne hanno consentito non solo la violazione nell'ambito delle "consegne straordinarie" della CIA, ma anche la facile elusione da parte degli operatori della criminalità organizzata, comprese le reti terroristiche; ricorda altresì la competenza dell'UE nel campo della sicurezza dei trasporti e la raccomandazione del Parlamento alla Commissione relativa alla regolamentazione e al monitoraggio della gestione dello spazio aereo, degli aeroporti e dell'aviazione non commerciale dell'Unione; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a procedere senza ulteriore indugio a un completo riesame della loro attuazione della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) per quanto concerne l'autorizzazione e l'ispezione dei velivoli civili che sorvolano il loro spazio aereo o atterrano nel loro territorio, al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza e

l'esecuzione di controlli sistematici, chiedendo l'identificazione preliminare dei passeggeri e dell'equipaggio e assicurando che i voli classificati come "voli di Stato" (esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione) ricevano previa e opportuna autorizzazione; ricorda altresì la propria raccomandazione che gli Stati membri applichino efficacemente la Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili;

17. invita la Conferenza dei presidenti di delegazione a far sì che siano avviati dialoghi parlamentari in merito alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto della lotta al terrorismo, sulla base delle conclusioni dello studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, nonché del seguito dato a tale studio, e sulla scorta della raccolta di buone prassi compilata dalle Nazioni Unite in relazione alle misure e ai quadri giuridici e istituzionali che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta al terrorismo, incluso il relativo controllo;
18. invita gli Stati Uniti, dato il ruolo fondamentale del partenariato transatlantico e della leadership statunitense in tale settore, a condurre indagini approfondite e ad assicurare l'assunzione di responsabilità in relazione a tutti gli abusi praticati, a garantire che il pertinente diritto nazionale e internazionale sia applicato appieno nell'ottica di porre fine ai vuoti giuridici, a sospendere i processi militari, ad applicare pienamente il diritto penale alle persone sospettate di attività terroristiche e a ristabilire il riesame della detenzione, "l'habeas corpus", il giusto processo, il diritto a non subire torture e la non discriminazione tra cittadini stranieri e statunitensi;
19. invita il presidente Obama a onorare l'impegno di chiudere Guantánamo assunto nel gennaio 2009, a permettere a tutti i detenuti non accusati di reato di fare ritorno in patria o di recarsi in un altro paese sicuro il più presto possibile e a sottoporre tempestivamente i detenuti di Guantánamo contro i quali esistono sufficienti prove ammissibili a un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale e, qualora siano condannati, a garantire che siano detenuti negli Stati Uniti conformemente alle norme e ai principi internazionali applicabili; chiede, parimenti, che sia condotta un'indagine sulle violazioni dei diritti umani a Guantánamo e che siano chiarite le responsabilità;
20. invita le autorità statunitensi a revocare il potere di detenzione a tempo indeterminato senza accuse o processo previsto dall'NDAA;
21. invita tutti gli Stati membri dell'UE a sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
22. invita a dare a tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nei paesi di origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, la possibilità di reinsediarsi negli Stati Uniti sotto protezione umanitaria e di avviare procedure di ricorso¹, ed esorta gli Stati membri dell'UE, inoltre, a essere disponibili a ospitare tali ex detenuti di Guantánamo;

¹ Cfr. paragrafo 3 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo (P6_TA (2009)0045).

23. invita l'UE a fare in modo che gli Stati membri, i paesi associati e i partner dell'Unione, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, che hanno accettato di ospitare ex detenuti di Guantánamo forniscano loro pieno ed effettivo sostegno riguardo alle condizioni di vita e ne favoriscano l'integrazione nella società, offrano loro cure mediche, anche per il recupero psicologico, assicurino loro l'accesso ai documenti di identificazione e di viaggio e garantiscano che possano esercitare il diritto al ricongiungimento familiare e tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai beneficiari di asilo politico.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.7.2012
Esito della votazione finale	+: 60 -: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñoz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Elisabeth Jeggle, Baroness Sarah Ludford, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Joachim Zeller
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Petru Constantin Luhan

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	10.7.2012
Esito della votazione finale	+: 50 -: 2 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeyns, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Livia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Michèle Striffler
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Zita Gurmai, Nadja Hirsch, Elisabeth Jeggle

2.